



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

## PREVEDI - Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'Albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

### Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente (in vigore dal 28/03/2018)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di PREVEDI e facilitarti il confronto tra PREVEDI e le altre forme pensionistiche complementari.

#### A. Presentazione del Fondo Pensione PREVEDI

PREVEDI è un fondo pensione negoziale istituito sulla base dei Contratti e accordi collettivi riportati nell'**Allegato** alle presenti Informazioni chiave per l'aderente (in seguito definito semplicemente come "Allegato"), che costituisce parte integrante delle stesse.

PREVEDI è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

PREVEDI opera in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nell'esclusivo interesse del lavoratore associato al Fondo e secondo le indicazioni di investimento che lo stesso fornisce sulla base di quanto previsto dallo Statuto del Fondo medesimo.

Possono aderire a PREVEDI tutti i lavoratori dipendenti appartenenti ai settori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti e accordi collettivi di istituzione del fondo e le ulteriori categorie di soggetti indicati nell'art. 5 dello Statuto del Fondo. Le principali informazioni sulle fonti istitutive e sulle condizioni di partecipazione sono riportate nell'**Allegato** di cui al paragrafo F della presente sezione I - "Informazioni chiave per l'aderente" (in seguito denominato l'**Allegato**).

La partecipazione a PREVEDI ti consente di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Gli Accordi tra le Parti Sociali Istitutive del Fondo Prevedi e firmatarie dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi prevedono che le Casse Edili, enti territoriali con finalità assistenziali e mutualistiche previsti dagli stessi Contratti, collaborino con Prevedi svolgendo attività promozionale oltreché di acquisizione, verifica e invio al Fondo delle adesioni e delle contribuzioni dei lavoratori edili. Particolare rilevanza assume, in proposito, l'intermediazione dei flussi contributivi destinati a Prevedi, che le Casse Edili ricevono dalle aziende, controllano e riconciliano con i relativi versamenti e, infine, trasmettono a Prevedi.

#### A.1 Informazioni pratiche

Sito internet del fondo:

[www.prevedi.it](http://www.prevedi.it)

Indirizzo e-mail:

[info@prevedi.it](mailto:info@prevedi.it)

Indirizzo posta elettronica certificata (pec):

[fondoprevedi@pec.it](mailto:fondoprevedi@pec.it)

Telefono:

06/88803520

Fax:

06/86320604

Sede legale e operativa:

Via Nizza, 45 - 00198 Roma (RM)

Sul sito *web* del Fondo sono disponibili lo **Statuto** e la **Nota informativa**, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del Fondo. Sono inoltre disponibili il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni**, il **Documento sulle rendite**, la **Scheda dei costi** (riportata anche nella presente Nota Informativa) e ogni altro documento e/o informazione di carattere generale utile all'iscritto.

## B. La contribuzione

### B.1 La contribuzione a Prevedi per i lavoratori dipendenti

A decorrere da gennaio 2015 i CCNL Edili-industria e Edili-artigianato hanno introdotto un contributo obbligatorio a Prevedi, a carico del solo datore di lavoro, a favore di tutti i lavoratori soggetti a tali Contratti nazionali di lavoro: tale contributo è denominato “*contributo contrattuale*”. A decorrere da gennaio 2017 anche il CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi ha introdotto il contributo contrattuale a favore di tutti i lavoratori soggetti a tale Contratto di lavoro. Le misure del *contributo contrattuale* sono stabilite nei CCNL sopra richiamati e nei conseguenti Accordi attuativi disponibili anche nella sezione normativa del sito internet [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it).

Il *contributo contrattuale* rappresenta la fonte contributiva primaria al Fondo Prevedi per i lavoratori soggetti ai CCNL sopra richiamati, in quanto prevista fin dal momento dell’assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’azienda che applica i suddetti Contratti. **Per i lavoratori dipendenti non già associati a Prevedi alla data di introduzione del contributo contrattuale e soggetti al CCNL Edili-industria, al CCNL Edili-artigianato o al CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi, il contributo contrattuale ne determina l’iscrizione al Fondo Pensione (adesione contrattuale) senza ulteriori obblighi contributivi, salvo che l’aderente decida di versare al Fondo contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale. Ogni lavoratore edile soggetto ai CCNL sopra richiamati, infatti, può liberamente decidere di attivare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale, e, successivamente a tale attivazione, di sospenderle.** Le fonti contributive aggiuntive al contributo contrattuale e le relative misure sono indicate nella tabella “*Misura della contribuzione a Prevedi per i lavoratori dipendenti soggetti ai CCNL sopra indicati*” presente nell’*Allegato*.

In particolare, in aggiunta al contributo contrattuale, il lavoratore può attivare e successivamente sospendere in qualsiasi momento le seguenti fonti contributive (entrambe, oppure solo la prima, oppure solo la seconda):

- a) **contributo pari all’1% della retribuzione mensile (1,1% per il CCNL Aniem-Anier-Confimi)** che dà diritto ad un ulteriore 1% a carico del datore di lavoro (1,1% per il CCNL Aniem-Anier-Confimi); il lavoratore può scegliere di versare un contributo a proprio carico superiore alla misura indicata: in questo caso, però, il contributo percentuale a carico del datore di lavoro rimane invariato.
- b) **contributo di fonte TFR**, nella misura del 18% o 100% del TFR maturando per i lavoratori che hanno iniziato il loro primo rapporto di lavoro (in assoluto, non solo nel settore edile) entro il 28/04/1993; nella misura del 100% del TFR maturando per i lavoratori che hanno iniziato il loro primo rapporto di lavoro dal 29/04/1993 in poi.

L’attivazione delle fonti contributive aggiuntive al contributo contrattuale può avvenire:

- 1) tramite la sottoscrizione del *modulo di integrazione contributiva*, disponibile nella sezione “*modulistica*” del sito web e allegato alla Nota informativa del Fondo. Attraverso tale modulo il lavoratore può decidere di attivare contemporaneamente sia il contributo percentuale sulla retribuzione (di cui alla precedente lettera a) che il contributo TFR (di cui alla precedente lettera b) oppure di attivare solo il contributo percentuale sulla retribuzione (di cui alla lett. a), mantenendo il TFR in azienda, oppure di attivare solo il versamento TFR di cui alla lett. b), senza il contributo percentuale sulla retribuzione.
- 2) Tramite il tacito conferimento a Prevedi, ai sensi dell’art. 8 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/05, del TFR che matura dopo sei mesi dall’assunzione.

Sia il contributo percentuale sulla retribuzione che il contributo di fonte TFR possono, dopo l’attivazione, essere sospesi e successivamente riattivati in qualsiasi momento, a discrezione del lavoratore.

La sospensione del contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore comporta la contestuale sospensione del contributo percentuale a carico del datore di lavoro, aggiuntivo al contributo contrattuale. **Il *contributo contrattuale*, invece, non può mai essere sospeso e quindi continua ad essere versato, finché il lavoratore rimane soggetto ai CCNL sopra indicati, indipendentemente dalle fonti contributive aggiuntive di cui alle precedenti lettere a) e b).**

Il *contributo contrattuale* maturando di cui al CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili Aniem-Anier-Confimi non è portabile a forme pensionistiche complementari diverse da Prevedi, ad eccezione dei fondi pensione territoriali Fopadiva, Laborfonds e Solidarietà Veneto per i quali la Covip ha fornito indicazioni in merito con la circolare n.ro 1598 del 7 marzo 2018, a seguito delle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 171 e 172 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018): infatti, per i lavoratori che non abbiano ancora integrato il contributo contrattuale a Prevedi (tramite sottoscrizione del modulo di integrazione contributiva o tramite destinazione tacita del TFR allo stesso Prevedi), e che aderiscano ai fondi pensione territoriali Solidarietà Veneto, Laborfonds e Fopadiva, il contributo contrattuale verrà versato nei suddetti fondi

territoriali anziché nel Fondo Prevedi, finché gli stessi rimarranno nella competenza territoriale di tali fondi. Inoltre, per tali lavoratori, la posizione già maturata tramite accantonamento del contributo contrattuale in Prevedi, verrà trasferita dallo stesso Prevedi nel fondo territoriale al quale il lavoratore abbia aderito, su indicazione dello stesso fondo territoriale.

*La modifica o sospensione delle fonti contributive aggiuntive al contributo contrattuale, dopo l'attivazione delle stesse, può essere effettuata tramite gli appositi moduli disponibili nella sezione modulistica del sito web [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it).*

*L'entità della contribuzione al Fondo Pensione determina il livello della pensione integrativa che sarà erogata da Prevedi: ti invitiamo quindi a determinare la misura della tua contribuzione in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l'andamento del tuo piano previdenziale, per apportare - se ne valuterai la necessità - modifiche al livello di contribuzione prescelto. Nell'adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il prospetto "La mia pensione complementare", che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un'idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo H.4 "La mia pensione complementare" della sezione II della Nota Informativa).*



La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi che prevedono l'adesione a Prevedi. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di lavoro, consulta l'Allegato richiamato nella presentazione. Hai tuttavia la possibilità di determinare la contribuzione anche in misura superiore a quella indicata. Il contributo percentuale sulla retribuzione a carico del datore di lavoro aggiuntivo al contributo contrattuale spetta unicamente nel caso in cui tu versi al Fondo almeno il contributo percentuale sulla retribuzione a tuo carico.

**Attenzione:** Gli strumenti che PREVEDI utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. PREVEDI non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. È quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel par. H.3 della Nota informativa, denominato "Comunicazioni agli iscritti".

## B.2 La contribuzione a Prevedi per i lavoratori non dipendenti

L'art. 5 dello Statuto di Prevedi contempla la possibilità di adesione al Fondo Pensione per le seguenti categorie di soggetti, diverse dai lavoratori dipendenti:

- i professionisti e i lavoratori autonomi che collaborano con imprese che applicano i CCNL di cui al precedente paragrafo B.1 e che non abbiano un proprio fondo pensione negoziale di riferimento;
- i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile che applicano i CCNL di cui al precedente paragrafo B.1;
- gli amministratori e i soci partecipanti al lavoro delle società che applicano i CCNL di cui al precedente paragrafo B.1;
- i familiari fiscalmente a carico, ai sensi delle disposizioni vigenti, degli iscritti al Fondo Prevedi;

Tali categorie di soggetti possono aderire a Prevedi tramite la sottoscrizione dell'apposita modulistica di adesione a loro dedicata e stabiliscono liberamente la misura e la frequenza della contribuzione a Prevedi; nel caso di "familiari fiscalmente a carico" la contribuzione viene stabilita dall'iscritto a Prevedi a carico del quale si trova il familiare interessato.

Per effettuare il versamento contributivo, i soggetti sopra indicati dovranno preventivamente comunicare al Fondo Pensione l'importo che intendono versare: tale comunicazione potrà essere effettuata scrivendo all'indirizzo di posta elettronica [info@prevedi.it](mailto:info@prevedi.it) oppure tramite l'apposita funzionalità all'interno dell'area riservata "Accedi al TUO Fondo Pensione" nel sito web [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it). In esito a tale comunicazione l'iscritto riceverà la *causale di versamento e le coordinate bancarie da utilizzare per l'effettuazione del versamento contributivo*.

## C. La prestazione pensionistica complementare

### C.1 La prestazione pensionistica in forma di rendita e/o di capitale

Alla maturazione del diritto al pensionamento da parte degli enti previdenziali pubblici potrai richiedere a Prevedi l'erogazione di una prestazione pensionistica in forma di rendita periodica e/o di capitale (liquidazione in unica soluzione) alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente. La rendita verrà calcolata in base al capitale che avrai accumulato e in base alla tua età al momento della richiesta e ti verrà erogata per tutta la durata della vita. Per avere un'idea di come la rendita può cambiare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento e dei costi, ti invitiamo a consultare il documento "**La mia pensione complementare**", **versione standardizzata**, che viene consegnato a coloro che sottoscrivono il modulo di adesione a Prevedi ed è sempre disponibile nella sezione "documentazione" del sito web [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it), sotto la voce "Statuto e Nota informativa".

Le tipologie di rendita e le relative condizioni che PREVEDI ti propone sono riportate nel **Documento sulle rendite**, disponibile nella sezione "documentazione" del sito web [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it), sotto la voce "Statuto e Nota informativa".

La componente della prestazione pensionistica che potrai scegliere di percepire in forma di **capitale** è pari al 50% di quanto avrai accumulato al momento della richiesta; tuttavia, se il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare relativamente contenuto (indicativamente inferiore a 80.000 euro), puoi richiedere l'intero importo della prestazione in forma di capitale. Per effettuare una simulazione di quanto puoi richiedere in forma di capitale e in forma di rendita puoi utilizzare l'apposito simulatore disponibile nella sezione "prestazioni" del sito internet [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it), in corrispondenza della voce *Liquidazioni da richiedere in caso di uscita dal settore edile per pensionamento, con permanenza nel Fondo Pensione di almeno 5 anni*.

**Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)** - In caso di cessazione dell'attività lavorativa che si verifichi a meno di 5 anni dalla maturazione dell'età anagrafica di accesso alla pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, il lavoratore iscritto a forme pensionistiche complementari da almeno 5 anni e con almeno 20 anni di contribuzione al regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, può chiedere al Fondo Pensione la "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) che consiste nell'erogazione frazionata di tutto o parte del montante maturato nel Fondo Pensione, fino alla maturazione dell'età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia. In caso di disoccupazione superiore a ventiquattro mesi, la RITA può essere richiesta con un anticipo di 10 anni rispetto alla maturazione dell'età anagrafica di accesso alla pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, anche per coloro che non abbiano maturato i 20 anni di contribuzione al regime pensionistico obbligatorio di appartenenza (fermo restando il requisito di almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare). L'erogazione della RITA avverrà, da parte del Fondo Prevedi agli aventi diritto, con frequenza trimestrale.

Le prestazioni di cui al presente paragrafo godono di un trattamento fiscale agevolato: per approfondimenti in merito si rinvia al Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione.

La porzione di montante di cui si chiede l'erogazione frazionata in forma di rendita integrativa temporanea anticipata, continuerà ad essere mantenuta in gestione dal Fondo Prevedi: a tal proposito l'iscritto interessato dovrà scegliere, sul modulo di richiesta erogazione della RITA, il comparto di investimento nel quale tale porzione di montante dovrà essere gestita. In assenza di tale scelta da parte dell'interessato, la porzione di montante da erogare in forma di RITA verrà gestita nel comparto Sicurezza.

L'importo delle rate di rendita integrativa temporanea anticipata varierà in relazione all'andamento della gestione finanziaria relativa al comparto in cui sarà gestito il montante da erogare in forma di RITA.

Ai fini della richiesta della prestazione previdenziale in rendita e in capitale non rileva la parte di prestazione eventualmente richiesta dal lavoratore in forma di *Rendita integrativa temporanea anticipata*.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto a Prevedi conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e/o in rendita sulla porzione residua di montante individuale.

In caso decesso dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, potrà essere riscattato dagli aventi diritto secondo le regole ordinarie previste per la liquidazione della posizione in caso di decesso dell'aderente titolare della stessa (art. 11 co. 3 del D.Lgs. 252/05).

L'iscritto che abbia richiesto la RITA ha la possibilità, successivamente, di revocare tale richiesta tramite l'apposita modulistica disponibile nella sezione documentazione del sito web [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it).

**E' possibile disporre, prima del pensionamento, della posizione individuale maturata presso Prevedi, nelle ipotesi di seguito indicate.**

### C.2 L'anticipazione

In qualsiasi momento puoi richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto anni di iscrizione alla previdenza complementare per poter richiedere un'anticipazione, fino al



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

75% di quanto hai maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel **Documento sulle anticipazioni**, disponibile nella sezione "documentazione" del sito web [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it), sotto la voce "Statuto e Nota informativa" e nella sezione "Chiedi la liquidazione a Prevedi" del medesimo sito web.

### C.3 Il riscatto

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione, ad esempio perché non sei più soggetto ai CCNL di riferimento per Prevedi indicati nel paragrafo B.1, ti è consentito **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata fino a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione e dal periodo trascorso dalla tua iscrizione al Fondo Pensione.

### C.4 Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

Trascorsi due anni dall'adesione a PREVEDI puoi richiedere di **trasferire** la tua posizione individuale ad un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (ad esempio quando il lavoratore dipendente non sia più soggetto ai CCNL indicati nel precedente paragrafo B.1).

Il *contributo contrattuale* maturando di cui al CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili Aniem-Anier-Confimi non è portabile a forme pensionistiche complementari diverse da Prevedi, ad eccezione dei fondi pensione territoriali Fopadiva, Laborfonds e Solidarietà Veneto per i quali la Covip ha fornito indicazioni in merito con la circolare n.ro 1598 del 7 marzo 2018, a seguito delle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 171 e 172 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018): infatti, per i lavoratori che non abbiano ancora integrato il contributo contrattuale a Prevedi (tramite sottoscrizione del modulo di integrazione contributiva o tramite destinazione tacita del TFR allo stesso Prevedi), e che aderiscano ai fondi pensione territoriali Solidarietà Veneto, Laborfonds e Fopadiva, il contributo contrattuale verrà versato nei suddetti fondi territoriali anziché nel Fondo Prevedi, finché gli stessi rimarranno nella competenza territoriale di tali fondi. Inoltre, per tali lavoratori, la posizione già maturata tramite accantonamento del contributo contrattuale in Prevedi, verrà trasferita dallo stesso Prevedi nel fondo territoriale al quale il lavoratore abbia aderito, su indicazione dello stesso fondo territoriale.

Tale accezione si applica solo ai fondi territoriali Fopadiva, Laborfonds e Solidarietà Veneto: infatti, nel caso di iscrizione del lavoratore ad altre forme pensionistiche complementari, diverse da questi tre fondi territoriali, il contributo contrattuale continuerà ad essere versato al Fondo Prevedi per tutto il periodo in cui il lavoratore rimarrà soggetto ai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato, Edili-Aniem-Anier-Confimi, anche dopo l'eventuale trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare. Ogni due anni il lavoratore potrà comunque trasferire ad un'altra forma pensionistica complementare da lui scelta la posizione individuale tempo per tempo maturata presso Prevedi, inclusiva del *contributo contrattuale* già versato a Prevedi nei due anni precedenti.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di **Partecipazione**, nonché sulla **Contribuzione** e sulle **Prestazioni pensionistiche complementari** nella Nota informativa e nello Statuto disponibili nel sito *internet* del Fondo Pensione, dove troverai anche la modulistica per l'esercizio delle varie opzioni di liquidazione. Tieni conto che il trattamento fiscale della liquidazione totale o parziale della posizione individuale cambia a seconda della tipologia di erogazione richiesta al Fondo Pensione: per un approfondimento in merito ti invitiamo a consultare il "Documento sul regime fiscale" disponibile nella sezione "Documentazione" del sito web [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it).

## D. Proposte di investimento

I contributi che versi a PREVEDI sono investiti in **strumenti finanziari** (prevalentemente azioni, titoli di Stato e obbligazioni di enti sovranazionali e di società quotate, quote di fondi comuni di investimento), allo scopo di generare dei rendimenti che integrino la tua posizione individuale presso il Fondo Pensione. Tali rendimenti dipendono dalla strategia di investimento adottata dal Fondo Pensione, dall'andamento dei mercati finanziari in cui lo stesso investe e dal risultato delle scelte di gestione. A tal fine tieni conto che **PREVEDI** non effettua direttamente gli investimenti, ma affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati (gestori), selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalle disposizioni di legge vigenti e dalle direttive della COVIP. I gestori finanziari sono tenuti ad operare sulla base delle politiche di



investimento deliberate dall'organo di amministrazione del Fondo Pensione. Le risorse del Fondo sono depositate presso una "banca depositaria", che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione finanziaria.

PREVEDI ti offre due distinte opzioni, dette anche comparti di investimento, caratterizzati da una diversa strategia e da un diverso profilo di rischio e rendimento:

Prevedi Sicurezza

e

Prevedi Bilanciato

Le caratteristiche di ciascun comparto di investimento sono specificate nei prossimi paragrafi.

I flussi di TFR conferiti tacitamente a PREVEDI ai sensi dell'art. 8 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/05 sono destinati al comparto **Sicurezza**.

Per gli *aderenti contrattuali*, cioè coloro che hanno aderito al Fondo Prevedi per effetto del solo versamento del *contributo contrattuale* introdotto dai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi, la destinazione iniziale di tale contributo è diversificata in funzione dell'età dei lavoratori interessati:

- per tutti gli aderenti contrattuali con età inferiore a 55 anni al momento dell'adesione, tale contributo viene destinato al comparto **Bilanciato**.
- per tutti gli aderenti contrattuali che, al momento dell'adesione, abbiano compiuto 55 anni, tale contributo viene destinato al comparto **Sicurezza**.

Tutti gli iscritti al Fondo PREVEDI (anche l'aderente contrattuale e quello che abbia tacitamente conferito il TFR a Prevedi), possono variare il comparto di investimento su cui è investita la rispettiva posizione individuale tramite l'apposita modulistica disponibile nel sito web del Fondo Pensione (allegato al modulo di variazione del comparto di investimento è disponibile l'apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di PREVEDI). L'aderente contrattuale che decida di integrare il contributo contrattuale con ulteriori fonti contributive (si veda in proposito la tabella "contribuzione" nell'Allegato di cui al successivo paragrafo F), può variare il comparto iniziale di investimento anche contestualmente alla suddetta integrazione contributiva, utilizzando l'apposito "modulo di integrazione contributiva" allegato alla Nota informativa.

*È importante che tu conosca le caratteristiche dell'opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una specifica combinazione di rischio e rendimento. La scelta del comparto di investimento, infatti, deve essere effettuata a seguito di opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul tuo patrimonio personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine, gli aderenti contrattuali che decidano di integrare il contributo contrattuale e gli aderenti a Prevedi diversi dai lavoratori dipendenti, sono chiamati a scegliere il comparto di investimento nell'apposita modulistica (rispettivamente il modulo di integrazione contributiva e il modulo di adesione). Inoltre, gli aderenti a Prevedi diversi dai lavoratori dipendenti di aziende edili, contestualmente alla compilazione del modulo di adesione devono rispondere ad alcune domande finalizzate a facilitare la scelta del comparto di investimento più adeguato alle loro esigenze.*

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri; è pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo.


Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità dei rendimenti limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo. Tieni comunque presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.



La modulistica per la richiesta di variazione del comparto di investimento e il relativo regolamento sono disponibili nella sezione modulistica del sito web [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it). Puoi trovare maggiori informazioni sulla politica di investimento di ciascun comparto nella Nota informativa, disponibile sul sito web del Fondo PREVEDI.

### D.1 Prevedi - Comparto Sicurezza



**Caratteristiche della garanzia:** restituzione delle contribuzioni versate nel comparto, al netto delle spese non coperte dalla garanzia precisate nella tabella sotto riportata, e al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi eventualmente riscattati. La garanzia sopra descritta opera sia alla scadenza della convenzione di gestione (che avverrà al 31/12/2027), sia al verificarsi dei seguenti eventi in capo al lavoratore associato:

- richiesta della prestazione per pensionamento ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.Lgs. 252/05; riscatto per decesso; riscatto per invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo; riscatto per inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; anticipazione della posizione individuale per spese sanitarie relative a terapie e interventi straordinari ai sensi dell'art. 11, co. 7 lett. a) del D.Lgs 252/05.


Spese non coperte dalla garanzia di restituzione del capitale investito	Spese coperte dalla garanzia di restituzione del capitale investito
Quota associativa annua	Commissioni erogate ai gestori del comparto "Sicurezza" e oneri di negoziazione finanziaria
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (ad esempio per l'esercizio del riscatto della posizione individuale, ecc.)	Premi pagati per la copertura assicurativa finalizzata alla garanzia sopra descritta

Data di avvio operatività del comparto: 03/09/2007	Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 69.638.209
<b>Rendimento netto del comparto nel 2017: 0,72%</b>	


Rendimento netto medio composto annuo comparto Sicurezza a confronto con il benchmark* e con il TFR aziendale			
	3 anni (2015-2017)	5 anni (2013-2017)	10 anni (2008-2017)
<b>Comparto Sicurezza</b>	0,81%	1,16%	1,79%
Benchmark	0,50%	1,12%	1,93%
Rivalutazione TFR	1,49%	1,50%	2,12%

\* Il rendimento medio composto annuo sopra esposto è calcolato al netto degli oneri fiscali, degli oneri di gestione finanziaria e degli oneri amm.vi, sulla base della variazione del valore della singola quota del comparto Sicurezza nel periodo oggetto di analisi. Il rendimento medio composto annuo del benchmark e del TFR aziendale, per l'omogeneità del confronto, è espresso al netto degli oneri fiscali.

**Rendimento medio annuo composto**



**Composizione del portafoglio al 31.12.2017**



Il rendimento del Comparto riflette gli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso (esempio commissioni di gestione e di banca depositaria) che non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark* e del TFR aziendale


## D.2 Prevedi - Comparto Bilanciato




Data di avvio operatività del comparto: 02/01/2007	Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 560.140.969
Rendimento netto nel 2017: 2,44%	

Rendimento <u>netto</u> medio composto annuo del comparto Bilanciato a confronto con il benchmark*			
	3 anni (2015-2017)	5 anni (2013-2017)	10 anni (2008-2017)
<b>Comparto Bilanciato</b>	<b>3,07%</b>	<b>5,21%</b>	<b>3,81%</b>
Benchmark	3,14%	4,96%	3,75%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2017



Il rendimento del Comparto riflette gli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso (esempio commissioni di gestione e di banca depositaria) che non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*.



## PREVEDI - Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 136

### E. SCHEDA DEI COSTI

(in vigore dal 28/03/2018)

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente a PREVEDI nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**; pertanto, prima di aderire a PREVEDI, è importante **confrontare** i costi del Fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche complementari.

#### E.1 Singole voci di costo

Costi nella fase di accumulo <sup>(1)</sup>	
Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
1) Spese di adesione	Nessuna spesa
<b>2) Spese da sostenere durante la fase di accumulo:</b>	
2.1) <b>Direttamente a carico dell'aderente</b> (prelevate dal primo versamento contributivo di competenza di ciascun anno)	Per gli aderenti contrattuali: 4 euro annui;  Per coloro che abbiano integrato il contributo contrattuale e per gli aderenti non soggetti al CCNL Edili-industria, Artigianato o Aniem-Anier-Confimi: 15 euro annui
2.2) <b>Indirettamente a carico dell'aderente</b> (calcolate mensilmente sul patrimonio di ciascun comparto di investimento):	
- comparto <b>Sicurezza</b>	0,212% del patrimonio su base annua (di cui lo 0,16% per la garanzia sul capitale, lo 0,03% per remunerare l'attività del gestore e lo 0,022% per remunerare l'attività della banca depositaria)
- comparto <b>Bilanciato</b>	0,092% del patrimonio su base annua (di cui lo 0,07% per remunerare l'attività dei gestori e lo 0,022% per remunerare l'attività della banca depositaria) + Commissione variabile pari al 10% della differenza, se positiva, tra la performance conseguita dal gestore e quella conseguita dal benchmark nel periodo compreso tra il 28 febbraio 2017 e il termine del mandato gestionale (31/12/2022, salvo cessazione anticipata del rapporto con il gestore).
2.3) <b>Spese per l'esercizio di prerogative individuali</b> (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
<b>Anticipazione</b>	5 euro per le anticipazioni con importo, al lordo delle imposte, superiori a 350 euro (tale costo non viene quindi applicato alle anticipazioni con valore lordo fino a 350 euro) + 5 euro in presenza di un vincolo sulla posizione individuale conseguente ad un debito verso terzi assunto dall'iscritto <sup>(2)</sup>
<b>Trasferimento ad altra forma pensionistica</b>	Nessuna spesa
<b>Riscatto</b>	5 euro per i riscatti con importo, al lordo delle imposte, superiori a 350 euro (tale costo non viene quindi applicato ai riscatti con valore lordo fino a 350 euro) + 5 euro in presenza di un vincolo sulla posizione individuale conseguente ad un debito verso terzi assunto dall'iscritto <sup>(2)</sup>
<b>Variazione del comparto di investimento</b>	Nessuna spesa
<b>Erogazione della RITA</b>	Nessuna spesa

(1) Gli oneri che gravano effettivamente, ogni anno, sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo: i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal Fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti.

(2) Tipicamente si tratta di un contratto di finanziamento dietro cessione del V della retribuzione.

## E.2 L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di Prevedi, è riportato per ciascun comparto di investimento l'ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

Comparti di investimento		Anni di permanenza			
		2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Comparto Sicurezza	Incidenza del solo costo per la garanzia	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
	Incidenza del costo degli altri oneri diversi dalla garanzia	0,47%	0,26%	0,17%	0,09%
	<b>Totale Sicurezza</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,25%</b>
<b>Comparto Bilanciato</b>		<b>0,51%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,12%</b>

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.


È importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto di investimento. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Puoi confrontare l'indicatore sintetico dei costi del Fondo Prevedi con quello di altre forme pensionistiche complementari concorrenti con lo stesso Prevedi: il confronto dell'indicatore sintetico dei costi ti aiuta, infatti, a valutare quale tra le forme pensionistiche che stai valutando risulti meno costosa. A tal fine tieni conto che differenze anche piccole nell'ISC possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Per utilizzare correttamente questa informazione ti ricordiamo infine che per confrontare correttamente diverse proposte dovrai tenere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie...).

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di PREVEDI è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare. L'onerosità di PREVEDI è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica, inoltre, l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento. Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

### Onerosità di Prevedi rispetto alle altre forme pensionistiche

(Periodo di permanenza 10 anni)



Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della Covip ([www.covip.it](http://www.covip.it)). I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla Covip con riferimento alla fine di ciascun anno solare (quelli sopra indicati fanno riferimento alla fine del 2016).

## F. Allegato alle “Informazioni chiave per l’aderente” del fondo pensione PREVEDI

Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente di PREVEDI e indica la fonte istitutiva del Fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.

### Fonti istitutive:

PREVEDI è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 136 ed è stato istituito in attuazione dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Accordi (di seguito denominati “fonti istitutive”):

- CCNL edili industria stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE in data 29 gennaio 2000;
- CCNL edili artigianato stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANAEP A -CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, in data 1° giugno 2000;
- Accordo del 9 aprile 2001 sottoscritto da ANCE, ANAEP A CONFARTIGIANATO, ANSE CNA, ASSOEDILI CNA, FIAE CASA, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, modificato dall’Accordo del 3 ottobre 2001.
- Accordo del 18 novembre 2014 sottoscritto da ANCE, ANAEP A-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL relativo ai destinatari del Fondo.

Il Fondo è altresì designato quale Fondo negoziale di riferimento per i lavoratori soggetti al CCNL sottoscritto il 28 ottobre 2013 da Aniem, Anier e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, a seguito di specifico accordo assunto da tali Parti il 7 giugno 2016.

Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l’adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale previste:

- dall’art. 97 del CCNL edili-industria sottoscritto il 1 luglio 2014, dall’art. 92 del CCNL Edili-artigianato sottoscritto il 24 gennaio 2014 come modificato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014, nonché dal conseguente Accordo tra le Parti firmatarie dei citati Contratti sottoscritto il 18 novembre 2014;
- dall’Accordo sottoscritto da Aniem-Anier-Confimi e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL il 25 novembre 2016.

### Categorie di soggetti a cui si rivolge il Fondo Pensione PREVEDI (Art. 5 comma 1 dello Statuto)

Sono destinatari di PREVEDI:

- a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro indicati nel precedente paragrafo “Fonti istitutive”;
- b) i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e datoriali, nazionali e territoriali, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro indicati nel precedente paragrafo “Fonti istitutive”, sulla base dell’adozione di specifiche fonti istitutive;
- c) i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, dipendenti degli Enti paritetici del settore ai quali si applichi uno dei Contratti indicati nel precedente paragrafo “Fonti istitutive” ovvero sulla base di una specifica delibera degli Organi di amministrazione dei suddetti Enti, ove non sussistano o non operino diverse previsioni di merito;
- d) i lavoratori dipendenti del Fondo assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
- e) i lavoratori dipendenti di aziende che applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro indicati nel precedente paragrafo “Fonti istitutive”, in distacco, ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie di tali contratti.
- f) i lavoratori in somministrazione presso aziende che applicano i CCNL indicati nel precedente paragrafo “Fonti istitutive”.
- g) i professionisti e i lavoratori autonomi che collaborano con imprese che applicano i CCNL indicati nel precedente paragrafo “Fonti istitutive”, e che non abbiano un proprio fondo pensione negoziale di riferimento.

- h) i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile che applicano i CCNL indicati nel precedente paragrafo "Fonti istitutive"<sup>1</sup>.
- i) gli amministratori e i soci partecipanti al lavoro delle società che applicano i CCNL indicati nel precedente paragrafo "Fonti istitutive";
- l) i familiari fiscalmente a carico, ai sensi delle disposizioni vigenti, degli iscritti al Fondo Prevedi.

**Contribuzione per i lavoratori soggetti ai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato, Edili-Aniem-Anier-Confimi**

La contribuzione al Fondo è attuata tramite il versamento del *contributo contrattuale* obbligatorio a carico del datore di lavoro che i Contratti nazionali di lavoro indicati nel precedente paragrafo "Fonti istitutive" prevedono a favore di tutti i lavoratori ai quali si applicano i medesimi Contratti.

Ogni lavoratore soggetto ai citati Contratti è inoltre libero di integrare il *contributo contrattuale* attivando le contribuzioni indicate nella tabella seguente. In particolare, il lavoratore potrà decidere di versare al Fondo:

- a) un contributo a proprio carico pari all'1% della retribuzione mensile per i CCNL Edili-industria e artigianato e all'1,1% per il CCNL Aniem-Anier-Confimi, che dà diritto un contributo di pari misura a carico del datore di lavoro (in aggiunta al contributo contrattuale); **OPPURE**
- b) il proprio TFR maturando in aggiunta al contributo di cui alla precedente lettera a) o in alternativa allo stesso.

**Il lavoratore è quindi libero di conferire a PREVEDI il proprio TFR oppure di mantenerlo in azienda.**

**Misura della contribuzione a Prevedi per i lavoratori dipendenti soggetti ai CCNL sopra indicati:**  
 il lavoratore può scegliere le seguenti opzioni contributive alternative  
 fermo restando il versamento del contributo contrattuale a carico del datore di lavoro

Opzioni contributive alternative	Contributo contrattuale obbligatorio (a carico datore di lavoro) <sup>1</sup>	Contributo volontario a carico lavoratore <sup>2</sup>	Contributo ulteriore a carico del datore di lavoro (consegue al contributo volontario del lavoratore)	Contributo volontario TFR maturando <sup>3</sup>
Opzione A	Importo mensile che varia da 8 a 16 euro per ogni mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento	-	-	-
Opzione B	Importo mensile che varia da 8 a 16 euro per ogni mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento	CCNL Edili-industria e CCNL Edili-artigianato: 1% della retribuzione; CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi: 1,1% della retribuzione	CCNL Edili-industria e CCNL Edili-artigianato: 1% della retribuzione CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi: 1,1% della retribuzione	18% oppure 100% del TFR maturando per i lavoratori già occupati alla data del 28/04/1993; 100% del TFR maturando per i lavoratori occupati dopo il 28/04/1993
Opzione C	Importo mensile che varia da 8 a 16 euro per ogni mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento	CCNL Edili-industria e CCNL Edili-artigianato: 1% della retribuzione; CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi: 1,1% della retribuzione	CCNL Edili-industria e CCNL Edili-artigianato: 1% della retribuzione CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi: 1,1% della retribuzione	-
Opzione D	Importo mensile che varia da 8 a 16 euro per ogni mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento	-	-	18% oppure 100% del TFR maturando per i lavoratori già occupati alla data del 28/04/1993; 100% del TFR maturando per i lavoratori occupati dopo il 28/04/1993
Opzione E	Importo mensile che varia da 8 a 16 euro per ogni mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento	-	-	100% del TFR maturando tacitamente conferito a PREVEDI ai sensi art. 8 comma 7 lett. b D.Lgs. 252/05.

1) Il *contributo contrattuale* è stato introdotto dal CCNL Edili-industria e dal CCNL Edili-artigianato con decorrenza 1 gennaio 2015 e dal CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi con decorrenza 1 gennaio 2017, a favore di tutti i lavoratori soggetti a tali Contratti collettivi di lavoro. I lavoratori possono decidere di integrare il contributo contrattuale versando ulteriori

contribuzioni da attivare tramite la sottoscrizione dell'apposita modulistica di integrazione contributiva. Le modalità di calcolo del contributo contrattuale sono stabilite nell'apposito vademecum delle Parti Sociali disponibile nella sezione normativa del sito internet [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it).

2) Il contributo percentuale a carico del lavoratore è calcolato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Il versamento del contributo ordinario a carico del lavoratore, nella misura indicata nella tabella di cui sopra, dà diritto a un contributo ordinario a carico del datore di lavoro di pari misura. Il lavoratore può aumentare la percentuale della contribuzione a proprio carico in misura superiore a quella minima sopra indicata, senza che ciò comporti un pari incremento della percentuale contributiva a carico del datore di lavoro (salvo diversa volontà di quest'ultimo). In caso di sospensione della contribuzione ordinaria a carico del lavoratore, anche la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà contestualmente sospesa, ad eccezione del *contributo contrattuale*, che non può essere sospeso finché il lavoratore rimane soggetto al CCNL edili-industria, al CCNL edili-artigianato o al CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi.

3) La percentuale di TFR maturando destinata al Fondo Pensione può essere modificata in qualsiasi momento, secondo quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 e della successiva Circolare Covip 5027 del 26/10/2017. In particolare, le opzioni contributive disponibili all'iscritto con riferimento alla quota di TFR da destinare a Prevedi sono le seguenti:

- iscritti alla previdenza obbligatoria entro il 28/04/1993:    0% - 18% - 100%   del TFR maturando;
- iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 28/04/1993:   0% - 100%           del TFR maturando.

Gli iscritti che hanno conferito il TFR maturando a Prevedi potranno quindi variare liberamente, in qualsiasi momento, la suddetta percentuale, sia in incremento che in diminuzione, scegliendo tra le percentuali sopra indicate. A tal fine il Fondo Prevedi rende disponibile, nella sezione modulistica del sito [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it), un apposito modulo denominato "*richiesta di modifica della percentuale di TFR destinata a Prevedi*".

Si ricorda inoltre che la legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e il D.P.C.M. n. 29 del 20 febbraio 2015 (entrato in vigore il 3/04/2015 e valido fino al 30/06/2018): qualora l'iscritto a Prevedi, che abbia conferito a quest'ultimo il proprio TFR maturando, decida di richiedere la liquidazione mensile di suddetto TFR in busta paga ai sensi delle disposizioni sopra richiamate (il cosiddetto "Q.U.I.R."), dovrà inviare al Fondo Prevedi copia dell'apposito modulo allegato al D.P.C.M. n. 29 del 20 febbraio 2015 per consentire al Fondo Pensione l'aggiornamento della rispettiva posizione contributiva.

**Contribuzione per gli aderenti non soggetti ai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato, Edili-Aniem-Anier-Confimi [art. 5 comma 1 lett. b), c), d), g), h), i), l) dello Statuto del Fondo]**

**Misura della contribuzione di base a Prevedi per gli iscritti al Fondo Pensione non soggetti ai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato, Edili-Aniem-Anier-Confimi**

Tipologia di aderenti	Misura e modalità contributiva
Familiari a carico degli iscritti al Fondo	La misura contributiva viene liberamente stabilita dall'iscritto che ha fiscalmente a proprio carico i familiari interessati. I versamenti contributivi vengono effettuati previa comunicazione del relativo importo al Fondo Pensione (si veda il <i>Regolamento per l'adesione e la partecipazione al Fondo dei soggetti diversi dai lavoratori dipendenti</i> , disponibile nella sezione "documentazione" del sito internet <a href="http://www.prevedi.it">www.prevedi.it</a> ).
Professionisti e lavoratori autonomi	La misura contributiva viene liberamente stabilita dall'iscritto. I versamenti contributivi vengono effettuati previa comunicazione del relativo importo al Fondo Pensione (si veda il <i>Regolamento per l'adesione e la partecipazione al Fondo dei soggetti diversi dai lavoratori dipendenti</i> , disponibile nella sezione "documentazione" del sito internet <a href="http://www.prevedi.it">www.prevedi.it</a> ).
Titolari di imprese individuali e familiari partecipanti alle imprese familiari	
Amministratori e soci partecipanti al lavoro	
Lavoratori dipendenti soggetti a CCNL diversi da Edili-industria, Edili-artigianato, Edili-Aniem-Anier-Confimi <sup>4</sup>	<i>Contributo a carico lavoratore</i> : min. 1% retribuzione <i>Contributo a carico datore di lavoro</i> : min. 1% retribuzione <i>Contributo TFR</i> : 0%, 18% oppure 100% del TFR maturando per i lavoratori già occupati alla data del 28/04/1993; 0% oppure 100% del TFR maturando per i lavoratori occupati dopo il 28/04/1993. <b>La suddetta percentuale di conferimento del TFR a Prevedi può essere sia aumentata che diminuita (fino ad azzerarla) in qualsiasi momento.</b>

4) Si tratta dei dipendenti degli enti paritetici del settore o dello stesso Prevedi che abbiano CCNL diversi da quelli di riferimento per Prevedi. Il contributo percentuale a carico del lavoratore è calcolato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Il versamento del contributo minimo a carico del lavoratore dà diritto a un contributo a carico del datore di lavoro di pari misura. Il lavoratore può aumentare la percentuale della contribuzione a proprio carico in misura superiore a quella minima sopra indicata, senza che ciò comporti un pari incremento della percentuale contributiva a carico del datore di lavoro (salvo diversa volontà di quest'ultimo). In caso di sospensione della contribuzione ordinaria a carico del lavoratore, anche la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà contestualmente sospesa.